MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA SESSUALE

Art. 3

Modifiche all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: "600," sono inserite le seguenti: "600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma," e dopo la parola: "602" sono inserite le seguenti: ", 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma, 609-octies";

b) al quarto periodo, le parole: "600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: "600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies e 609-quater, secondo comma".

Versione in vigore dal 25 febbraio 2009, non più in vigore dal 25 aprile 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale
Estremi	Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11
Capo	I — Disposizioni in materia di violenza sessuale, esecuzione dell'espulsione e controllo del territorio
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2009

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-sicurezza-pubblica-e-di-contrasto-alla/art-3-modifiche-all-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

articolo-4-bis-della-legge-26-luglio-1975-n-354/versione/0